

SEMINARIO «RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI»

Sezione Regionale della Toscana
Giovedì 31 ottobre 2019



Marco Casadei
Componente Comitato Nazionale
Albo gestori ambientali

DECRETO N. 120/2014

dr Marco Casadei - Comitato Nazionale
Albo Gestori 29/10/2019



Requisiti per l'iscrizione

Per iscriversi all'Albo è necessario possedere requisiti

- a) soggettivi
- b) di idoneità tecnica
- c) di capacità finanziaria

Requisiti per l'iscrizione

I requisiti di idoneità tecnica consistono:

- a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici
- b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone
- c) in un'adeguata dotazione di personale
- d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 4

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, **a pena di improcedibilita'** della domanda, **almeno un** responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i).

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera C

non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera D

non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

- 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
- 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera D

Non si tiene conto della condanna qualora **siano decorsi almeno dieci anni** dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa **la sospensione condizionale** della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta **la riabilitazione**

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera F

non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste normativa antimafia

lettera I

non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste

***SONO I MEDESIMI REQUISITI RICHIESTI
ANCHE AL LEGALE RAPPRESENTANTE***

Incompatibilità con funzioni pubbliche

- Il responsabile tecnico che sia anche componente della Sezione Regionale dell'Albo la cui impresa presentasse domanda d'iscrizione alla Sezione stessa, **DEVE DIMETTERSI** dall'incarico di componente esperto.

D.M. 120/2014 Art. 15, comma 2

La domanda d'iscrizione deve essere corredata
con:

nomina del responsabile tecnico e
dichiarazione, con firma autenticata, di
accettazione dell'incarico

Per quali attività?

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- categoria 9: bonifica di siti
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto

Procedura d'iscrizione – art. 15

La domanda d'iscrizione deve essere corredata con (almeno):

- a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico
- b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2 [requisiti di iscrizione], fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4

Procedura d'iscrizione – art. 15

Le imprese e gli enti che intendono **effettuare attività di raccolta e trasporto** di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

- a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

(RINVIO)

Procedura d'iscrizione – art. 15

La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal **comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni** nel cui interesse è svolta l'attività, il quale **garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti**

Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico

Ma anche...

- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

Articolo 4 (Responsabile tecnico)

Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, **l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.**

Procedura d'iscrizione – art. 15

In aggiunta le imprese e gli enti che intendono effettuare **esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero** di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:

...

- b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

(RINVIO)

Ma anche...

- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto

CATEGORIA NON ANCORA OPERATIVA

Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
 - a) idonei titoli di studio;
 - b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
 - c) idoneità di cui all'articolo 13.
5. **L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.**
6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

Deliberazione n. 6 del 30/05/2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.

- Regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti...
- in relazione alle categorie e classi d'iscrizione...
- secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

REGOLAMENTO D.M. 120/2014

- **Oggi** per essere Responsabile Tecnico...
 - ✓ Idonei titoli di studio
 - ✓ Esperienza maturata nei settori di attività
 - ✓ Verifica iniziale e periodica

OGGI ...COSA E' CAMBIATO

- Verifica obbligatoria per l'accesso al ruolo di Responsabile Tecnico (*non più Corsi di Formazione*)
- Aggiornamento periodico ogni 5 anni mediante verifica
- Minore anni di esperienza richiesti complessivamente
- Minori anni di esperienza richiesti con appositi titoli di studio

REQUISITI PREVISTI

I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".

...in relazione alle categorie e classi d'iscrizione secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

IERI

REQUISITI PER LE CATEGORIE 1-4-5

Classi	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 1	D + 1 a / L / CF	D + 2 aa / L +1a / CF +2aa	D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 4	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa
CAT. 5	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa

DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER IL TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C>	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi + RU	V	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti Speciali Pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi.

IERI

REQUISITI PER LA CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
D + 2 aa / L /CF	D +3 aa / L / CF + 1 aa	D +4 aa / L + 1 aa / CF + 3 aa	L + 2 aa/ CF + 7 aa	L + 3 aa / CF + 8 aa	L + 3 aa/ CF + 10 aa

LEGENDA

D = Diploma di scuola secondaria di secondo grado

L = Laurea di indirizzo scientifico

CF = Corso di formazione modulo D

aa = anni di esperienza maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti

DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER LA CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa	V + 5 aa	V + 7 aa	V + 8 aa
		V + L + 2 aa	V + L + 4aa	V + L + 6 aa	V + L + 7aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

IERI - REQUISITI LA CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CF+2aa/D+2aa/L o DU+1a	CF+3aa/D+3aa/L o DU+2aa	CF+5aa/D+ 5aa/L o DU+3aa	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa	CF+L+4aa/L+5aa

LEGENDA

D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile.

L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI LA CATEGORIA

9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a € 200.000,00	fino a € 1.000.000,00	fino a € 2.500.000,00	fino a € 9.000.000,00	oltre a € 9.000.000,00
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o Biologia o Geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

- Facciamo un esempio:
- Classe C – non laureato
- Anni di esperienza 5
- Richiesti almeno un intervento di bonifica all'anno o con durata pluriennale
- Importo minimo da dimostrare: € 400.000,00
(40% del limit inferiore della classe pari a € 1.000.000,00)

IEIR - REQUISITI LA CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a € 200.000,00	CLASSE D fino a € 1.000.000,00	CLASSE C fino a € 2.500.000,00	CLASSE B fino a € 9.000.000,00	CLASSE A oltre a € 9.000.000,00
CAT. 10 A	D+2aa/L+1a/CF+2a a	D+5aa/L+2aa/C F+5aa	D+5aa/L+2aa/C F+5aa	L+5aa/CF+7aa	L+5aa/CF+7aa
CAT. 10 B	D+3aa/L+1a/CF+3a a	L+5aa/CF+5aa	L+5aa/CF+5aa	L+5aa/CF+7aa	L+5aa/CF+7aa

LEGENDA

D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore

NOTE: 1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe E) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;

2. L'esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI LA CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a € 200.000,00	CLASSE D fino a € 1.000.000,00	CLASSE C fino a € 2.500.000,00	CLASSE B fino a € 9.000.000,00	CLASSE A oltre a € 9.000.000,00
CAT. 10 A	V	V + 3 aa V + L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 6 aa V + L + 4 aa	V.+ 7 aa V + L+ 5 aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o Architettura o Chimica o Geologia o Biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

Esperienza richiesta

- nell'esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa
 - nell'esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico
 - nell'esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità
- ...inerenti il **settore di attività** per le quali si chiede l'iscrizione

Novità: AFFIANCAMENTO

Nell'esperienza acquisita **come dipendente** nell'affiancamento al responsabile tecnico.

L'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica **preventivamente** alla Sezione regionale competente, l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lett. d)

Il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa.

In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo. Dal 10/05/2018 l'unica modalità ammessa è quella telematica dal portale nazionale dell'Albo

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lett. d)

- l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;
- in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, **entro 30 giorni**, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" (portale telematico dal 10/05/2018) alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lett. d)

- ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell'Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- per "dipendente" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

Dipensa dalle verifiche

- È dispensato dalle verifiche il **legale rappresentante** dell'impresa che abbia ricoperto o ricopra **contemporaneamente** anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza **nel settore di attività** oggetto dell'iscrizione per almeno **venti anni**.
- Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5)

- il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto);
- la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5)

- le interruzioni intermedie previste dall'articolo 2, comma 5, della delibera sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa;
- per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C".

Facciamo degli esempi...

- Sono LR dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)

- Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 gennaio 2020

Facciamo degli esempi...

- Sono LR dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 giugno 2005 (ad oggi)
- Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 giugno 2025

Facciamo degli esempi...

- Sono LR dall'1 giugno 2005 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 giugno 2025

Facciamo degli esempi...

- Sono LR:
 - dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2013
 - Dal 1 settembre 2015 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 gennaio 2020

Facciamo degli esempi...

- Sono LR:
 - dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
 - Dal 1 settembre 2015 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sarò esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 settembre 2035

Disposizioni transitorie

- Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione **può continuare** a svolgere la propria attività in regime transitorio **per cinque anni** dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione **anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.**

Disposizioni transitorie

- Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018

Disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico

I responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021.

In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

Art. 12 - Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

Compito del responsabile tecnico è porre in essere ...

azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa ...

nel rispetto della normativa vigente ...

vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.
- ...
6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

COMPITI GENERALI DEL RESPONSABILE TECNICO

Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019

La Delibera dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico.

- 1. ... relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto...

Articolo 1 - (Compiti generali del responsabile tecnico)

- a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Articolo 1 - (Compiti generali del responsabile tecnico)

2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di... *(quanto previsto dalle precedenti disposizioni)*... e, in particolare, a fornire **adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività** di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.

Categorie 1, 4, 5 e 6.

Trasporto dei rifiuti

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

- a) redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;
- b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

Art. 15 - Procedimento d'iscrizione

le imprese e gli enti che intendono effettuare **attività di raccolta e trasporto** di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

- c) **definire le procedure** per:
- i) controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
 - ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

- iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
- iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
- v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

c) definire le procedure per:

i) controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;

ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

Circolare n. 3934 del 18 giugno 2003

Responsabilità firma formulario

Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma **sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell'impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.**

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

e) garantire ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all' articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

Articolo 2 - (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

f) coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Categoria 1.

Gestione dei centri di raccolta

Articolo 3 - (Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:
 - a) attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;
 - b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

Categoria 8

Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione

Articolo 4 - Categoria 8

I compiti del responsabile sono così definiti:

- a) garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

Categoria 9

Bonifica di siti

Articolo 5 - Categoria 9

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:
 - a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell'11 maggio 2005;

Articolo 5 - Categoria 9

- b) qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
- c) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Categoria 10

Bonifica di beni contenenti amianto

Articolo 6 - Categoria 10

1. I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono così definiti:
 - a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
 - b) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Incarichi del Responsabile Tecnico

Articolo 7 - (Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.

Articolo 7 - (Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

2. La dichiarazione sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

Circolare 1544 del 14/12/2012

- **EVENTO:** cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l'impresa
- **BENEFICI:** proseguire l'attività per la quale risulta iscritta.
- **INCERTEZZA:** nell'attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico

Circolare 1544 del 14/12/2012

- L'impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;

Circolare 1544 del 14/12/2012

- In mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'attività oggetto dell'iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Circolare 1544 del 14/12/2012

- A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell'iscrizione o dell'eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa.

Circolare 1544 del 14/12/2012

- Decorso il periodo di cui alla lettera b), senza che l'impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18 del D.M. 406/98, per la cancellazione dall'Albo dell'impresa stessa.

Art. 20 D.M. 120/2014

(ex art. 18 D.M. 406/98)

- Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo ...
- b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
- e) si verificano carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;

Art. 21 D.M. 120/2014 ***(ex art. 17 D.M. 406/98)***

Procedimento disciplinare

- Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b) , d) ed e) , sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

Art. 21 D.M. 120/2014 (*ex art. 17 D.M. 406/98*)

Procedimento disciplinare

- Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
- Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f) , si procede direttamente alla cancellazione.

Art. 21 D.M. 120/2014 ***(ex art. 17 D.M. 406/98)***

Procedimento disciplinare

- I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio

Art. 23 D.M. 120/2014

Ricorsi al Comitato nazionale

- Avverso le deliberazioni delle Sezioni gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
- Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 13.

Formazione del responsabile tecnico

1. L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.

Validità della verifica

- L' idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
- La verifica di aggiornamento dell' idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità dell' aggiornamento decorre dalla data di scadenza dei cinque anni.

Facciamo un esempio...

- Verifica iniziale superata il 14 giugno 2018
- Validità fino al 14 giugno 2023
- Inizio periodo utile per confermare l' idoneità (aggiornamento) 15 giugno 2022
- Aggiornamento superato l'8 settembre 2022
- Nuova scadenza della verifica 14 giugno 2028

Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C".

I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali

[http://www.albonazionalegestoriambientali.i](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

[t](http://www.albonazionalegestoriambientali.it) e sono periodicamente aggiornati.

ARGOMENTI DI VERIFICHE

MODULO GENERALE: obbligatorio per tutte le categorie

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014
4. Sicurezza del lavoro (elementi pertinenti)
5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

ARGOMENTI DI VERIFICHE

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

1. Normativa sull'autotrasporto
2. Normativa sul trasporto dei rifiuti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR).
5. Comportamento in caso di incidente (primo soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)

ARGOMENTI DI VERIFICHE

INTERMEDIARI E COMMERCANTI

1. Definizioni e responsabilità
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale
3. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aspetti contrattualistici relativi alle spedizioni transfrontaliere
4. Definizione trasporto intermodale
5. Cenni di diritto commerciale

ARGOMENTI DI VERIFICHE

BONIFICHE SITI INQUINATI

1. Progettazione della bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica
3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro

ARGOMENTI DI VERIFICHE

BONIFICHE AMIANTO

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali

Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.

**Criteria e modalità di svolgimento delle verifiche
per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13
del DM 120/2014.**

Domanda di iscrizione alle verifiche

- La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica

non prima di 60 (sessanta) giorni e **non oltre** il termine di 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica.

Requisiti di ammissione

Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

Requisiti di ammissione

- essere in possesso di diploma di scuola media di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- aver provveduto al versamento del contributo di Euro 90,00 (novanta/00) alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3)

Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

Domanda di iscrizione alle verifiche

- Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e compila l'apposito modello

Domanda di iscrizione alle verifiche

NEL MODULO PER L'ISCRIZIONE ALLA VERIFICA IL CANDIDATO DEVE COMUNICARE I SEGUENTI DATI

1. cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE o di altro Stato come sopra specificato;
5. il luogo di residenza o di domicilio, nel caso di cittadini stranieri (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);

Domanda di iscrizione alle verifiche

NEL MODULO PER L'ISCRIZIONE ALLA VERIFICA IL CANDIDATO DEVE COMUNICARE I SEGUENTI DATI

6. l'indirizzo mail / PEC ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla verifica. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza o di domicilio;
7. conseguimento diploma;
8. data della verifica
9. sede della verifica
10. modulo di specializzazione della verifica

Domanda di iscrizione alle verifiche

- Si autocompila un modello di domanda
- Si dovrà stampare la domanda
- Effettuare un versamento di € 106,00 (€ 90,00 diritto di segreteria + € 16,00 imposta di bolo)
- Si dovrà firmare la domanda
- Inviarla con allegata copia del documento d'identità

Domanda di iscrizione alle verifiche

- Il candidato riceve via mail conferma della ricezione di invio della domanda d'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.
- E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di registrazione.

Domanda di iscrizione alle verifiche

- Il candidato si può iscrivere per **un solo modulo specialistico** da sostenere nella sede di esame prescelta.

(Disposizione Abrogata)

- In caso di **mancato superamento** della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta **decorsi almeno sessanta giorni** dalla relativa comunicazione.

(Disposizione Abrogata)

Novità (Delibera n.3 del 25/06/2019)

Il candidato può iscriversi sino a un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:

- a) La verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;
- b) il candidato, che ha già ottenuto l'idoneità mediante superamento della verifica di cui alla lettera a), può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie

Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019

“.....il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30/05/2017 che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico...”

Novità (Delibera n.4 del 25/06/2019)

I soggetti che hanno conseguito l' idoneità iniziale di cui all' art. 6, comma 1, lett. a) *[idoneità RT]* prima dell' entrata in vigore della delibera *[19 luglio 2019]* possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

Novità (Delibera n.3 del 25/06/2019)

Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3)

Il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, **non si applica** ai candidati che non si presentano alla prova

(Disposizione Non Applicabile)

Commissioni di esame

1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente vengono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.

Diario delle verifiche

1. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono pubblicati sul sito nazionale Albo gestori ambientali e inviati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato **entro 20 giorni antecedenti la data della verifica.**
2. L'Albo nazionale gestori ambientale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi

1. La verifica **iniziale** si svolge mediante prova scritta con **80 quiz** a risposta multipla, di cui **40 relativi al modulo obbligatorio** per tutte le categorie e **40 relativi al modulo specialistico**.
2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
 - risposta **esatta**: + 1,00
 - risposta **errata**: - 0,50
 - risposta **omessa** o **corretta**: 0,00
3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione **120 minuti**.

Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi

1. La **sola specializzazione** si svolge mediante prova scritta con **40 quiz** a risposta multipla **relativi al modulo specialistico**.
2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
 - risposta **esatta**: + 1,00
 - risposta **errata**: - 0,50
 - risposta **omessa** o **corretta**: 0,00
3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione **60 minuti** per ogni specializzazione.

Candidati idonei

1. Sono **dichiarati idonei** i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la **verifica iniziale** un punteggio almeno pari a:

✓ 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.

✓ 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la **verifica di aggiornamento** un punteggio almeno pari a:

✓ 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.

✓ 30 punti nel modulo specialistico.

Candidati idonei

I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali

E' rilasciato apposito attestato con riportata la validità quinquennale della verifica

Modalità svolgimento delle verifiche

Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice predispone preventivamente il materiale di esame per ciascun iscritto alla verifica.

Al fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione dei quiz.

Modalità svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati, munito di valido documento di identità, e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica, il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica stessa.

Al candidato viene consegnata:

- a) una busta piccola;
- b) la scheda anagrafica;
- c) una busta grande aperta e vuota;

Modalità svolgimento delle verifiche

- d) una busta sigillata e firmata contenente i quiz , una per ogni modulo oggetto della prova di verifica;
- e) un foglio risposte, uno specifico per ogni modulo oggetto della prova di verifica sul quale riportare le risposte;
- f) un set di identici codici a barre adesivi da applicare sulla scheda anagrafica, sul/i foglio/i risposte e sul/i frontespizio/i del/i quiz:
 - 3 codici per l'iscrizione a un solo modulo;
 - 5 codici per l'iscrizione a due moduli;
 - 7 codici per l'iscrizione a tre moduli .

Modalità svolgimento delle verifiche

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la/e busta/e sigillata e siglata contenente i quiz della prova fino all'inizio della verifica stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma la scheda anagrafica;
- applica un primo codice a barre sulla scheda anagrafica, da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);
- applica un ulteriore codice a barre su ciascun foglio risposte sul quale saranno riportate le risposte della prova.

Modalità svolgimento delle verifiche

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati nella sala, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, apre ciascuna busta sigillata contenente i quiz e consegnata in precedenza, controlla che il fascicolo sia composto di 40 quiz per ciascun modulo oggetto della prova di verifica numerati da 1 a 40, e successivamente appone ogni rimanente codice a barre sull'apposito spazio del frontespizio di ciascun questionario.

La verifica dura 60 minuti per ogni modulo, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare l'elaborato.

Modalità svolgimento delle verifiche

In particolare:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
- Le risposte devono essere riportate esclusivamente su ciascun foglio consegnato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X.

Modalità svolgimento delle verifiche

- Non è possibile apporre correzioni alle risposte date; in presenza di eventuali correzioni la risposta viene considerata omessa.
- I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti. Laddove siano contravvenute dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala e dichiarata nulla la verifica.
- Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.
- La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e adotta i provvedimenti necessari

Modalità svolgimento delle verifiche

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato dovrà inserire nella busta grande:

- la busta piccola sigillata contenente la scheda anagrafica
- la busta che conteneva i quiz
- il testo dei quiz
- Il frontespizio di ogni questionario
- I relativi fogli risposte utilizzati.

La busta grande una volta sigillata dovrà essere consegnata alla commissione esaminatrice.

I componenti della commissione esaminatrice provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Modalità svolgimento delle verifiche

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede alla correzione dei quiz.

L'elenco dei candidati ritenuti idonei è pubblicato sul sito nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Al candidato verrà comunicato l'esito della prova.

APPROFONDIMENTO...

dr Marco Casadei - Comitato Nazionale
Albo Gestori 29/10/2019



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018

**Disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i
requisiti del responsabile tecnico**

Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1)

Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER IL TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C>	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti Speciali Pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018
Disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i
requisiti del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, **in regime transitorio**, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5